

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 19/06/2025, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di ottenere copia della documentazione relativa a tutti i rapporti contrattuali intrattenuti con la Banca resistente dal padre, deceduto in data 31.03.2024.

Esponeva il ricorrente di aver formulato la predetta richiesta all'Intermediario, il quale riscontrava l'istanza fornendo gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a tre rapporti, di cui uno estinto nell'anno 2016.

Il ricorrente contestava la mancata ostensione dei documenti relativi a tutto il periodo di vigenza dei rapporti contrattuali e non solo agli ultimi dieci anni, adducendo quale motivazione la necessità di verificare il patrimonio ereditario, in forza dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Aggiungeva il ricorrente che, al contempo, pendevano due procedimenti civili pendenti dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, concernenti l'accertamento di simulazione e reintegra della quota di legittima, nonché due procedimenti penali aventi ad oggetto vicende connesse al depauperamento del patrimonio ereditario.

Resisteva in giudizio l'Intermediario finanziario, il quale eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda concernente la consegna della copia del "libro paga e matricola", in quanto non formulata in sede di reclamo; rilevava inoltre preliminarmente l'inammissibilità del giudizio per litispendenza con i contenziosi promossi dinanzi al Tribunale di Roma ove, verosimilmente, potrebbe essere stata formulata anche in tale sede istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.

Nel merito della vicenda, la Banca sosteneva di aver consegnato al ricorrente, in data 25/09/2024, tutta la documentazione bancaria relativa alla posizione del *de cuius* con riferimento agli ultimi dieci anni.

La Banca resistente rilevava l'impossibilità di consegnare la documentazione oltre il decennio, tenuto conto che si tratta di richiesta che esula il diritto di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., rientrando piuttosto nell'ipotesi di accesso ai dati personali.

Tenuto conto della consegna della documentazione richiesta, il resistente concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo la Banca adempiuto all'obbligo di consegna documentale prescritto dalla normativa bancaria.

In sede di repliche, il ricorrente rinunciava alla richiesta formulata di acquisizione della documentazione inerente ai "libri paga", insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Nelle proprie controrepliche, l'Intermediario insisteva nelle proprie eccezioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la consegna della documentazione bancaria relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti dal padre del ricorrente, a far data dalla apertura del conto sino al decesso del *de cuius*.

Occorre analizzare in via pregiudiziale l'eccezione formulata dalla Banca resistente in ordine alla presunta inammissibilità del ricorso per litispendenza.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione in relazione al rapporto tra l'art. 119 TUB e l'art. 210 c.p.c., il diritto del cliente ex art. 119, comma 4, TUB ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni può concorrere con l'istanza formulata in sede giudiziale di acquisizione della detta documentazione, qualora quest'ultima sia stata preventivamente chiesta alla banca e non consegnata senza alcuna giustificazione (Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 01/05/2025).

Il Collegio di Roma ritiene, difatti, tale prerogativa rispondente ad un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria anche in corso di causa e l'esigenza, d'altro lato, di non consentire istanze esplorative in assenza di previa richiesta alla banca (*cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3444/2020*).

Nel merito della vicenda, il ricorrente chiede alla Banca resistente l'accesso a tutta la documentazione bancaria relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti dal padre, in qualità di suo erede legittimario ai fini della verifica del patrimonio ereditario per l'accettazione dell'eredità.

È circostanza pacifica la consegna al ricorrente, da parte della Banca, della documentazione relativa agli estratti conti degli ultimi dieci anni di attività antecedenti il decesso del padre, titolare del conto.

In relazione alla ulteriore richiesta formulata dal ricorrente avuto riguardo alla acquisizione di tutta la documentazione bancaria relativa al periodo antecedente il limite temporale di dieci anni, si richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento, il quale ha affermato a più riprese che: <<[...] *L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da*

un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B. [...] >> (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6887/2022; in senso conforme, Collegio di Coordinamento, decisione n. 15404/2021).

L'art. 119 T.U.B. riconosce al comma 4 quanto segue:

<<[...] 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.>>.

L'interpretazione di tale disposizione depone nel senso di riconoscere, in favore del cliente e a colui che subentra a qualsiasi titolo, il diritto alla consegna della documentazione inerente a singole operazioni relative agli ultimi dieci anni.

L'ambito di operatività di tale disposizione, circoscritto al termine di dieci anni antecedenti la richiesta, si estende anche all'erede del titolare del conto corrente, il quale subentra nei medesimi diritti del *de cuius* (Collegio di Roma, decisione n. 1542/2024; in senso conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 6682/2024).

Alla luce di quanto sopra, il diritto del ricorrente alla acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dal padre presso la Banca resistente è stato legittimamente riconosciuto con esclusivo riferimento al decennio antecedente il decesso del *de cuius*, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l'Intermediario agito in conformità all'art. 119, comma 4, T.U.B.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla consegna della documentazione già messa a disposizione dall'intermediario. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE